

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di FOGGIA)



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 28/09/2018

OGGETTO: Bilancio consolidato dell'esercizio 2017 dichiarazione di assenza dell'obbligo a seguito di rinvio al 2018 della contabilità economico – patrimoniale Art. 232 e 233 bis del D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune Suddetto.

Alla 1° convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Scrutatore	Presente	Assente
RUSSO LUIGI	Presidente		X	
MARUOTTI GIUSEPPE	Consigliere			X
SOLDO VITO	Consigliere		X	
LOCURCIO MARCO	Consigliere		X	
MARINO LINO	Consigliere		X	
RINALDI NADIA	Consigliere			X
LAVILLA ANGELO	Consigliere		X	
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA	Consigliere		X	
LASALVIA NICOLA	Consigliere		X	
MARUOTTI LOREDANA	Consigliere		X	
CUTOLO GIUSEPPINA	Consigliere		X	

Assegnati n.11 Presenti n. 9
In Carica n. 11 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il LUIGI RUSSO, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA MICHELA VITA MARILENA.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 232, comma 2, il quale consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- l'art. 233-bis, comma 3, il quale consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

Richiamato altresì il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 relativo al bilancio consolidato, il quale al punto 1 dispone che “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017”; Dato atto che questo ente, alla data del 31 dicembre 2015 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) aveva una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Vista la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018 della Commissione Arconet, con la quale è stato precisato che “Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 30.04.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato, anche sulla base del citato orientamento, il rinvio all'esercizio 2018 della contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 del Tuel;

Atteso che:

- in attuazione alla deliberazione di consiglio sopra citata, questo ente non ha approvato il conto economico e lo stato patrimoniale armonizzati 2017;
- il conto economico e lo stato patrimoniale redatti utilizzando gli schemi di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 costituiscono atti presupposti fondamentali per poter predisporre ed approvare il bilancio consolidato;
- conseguentemente l'assenza di tali documenti inficia alla base la possibilità di procedere al consolidamento dei conti;

Evidenziato che, in assenza di un intervento normativo di modifica del p.c. all. 4/4 o del Tuel che sancisca in maniera chiara il rinvio al 2018 del bilancio consolidato, la RGS in un parere informale rilasciato ad un comune ha precisato come “La faq n. 30 (...) non prevede il rinvio dell'adozione della contabilità economico patrimoniale ma ritiene possibile l'approvazione e l'invio alla BDAP del rendiconto 2017 senza il conto economico e lo stato patrimoniale da parte di quegli enti che hanno interpretato l'art. 232 del TUEL quale facoltà di rinvio della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e hanno formalmente esercitato tale facoltà. E' evidente che tali enti, non avendo adottato la contabilità economico patrimoniale nell'esercizio 2017, risultano impossibilitati a redigere, nell'esercizio 2018, il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2017”

Ritenuto pertanto di estendere anche al bilancio consolidato il rinvio al rendiconto 2018 del relativo obbligo, stante l'oggettiva impossibilità di predisporre i relativi atti;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti che non approvano il bilancio consolidato e che non trasmettono i relativi dati alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) non possono procedere ad assunzioni di personale fino a quando non adempiono;

Ritenuto pertanto assumere espresso provvedimento volto a dichiarare l'assenza dell'obbligo di consolidamento per l'esercizio 2017, anche ai fini dell'accertamento della non applicabilità delle sanzioni di

cui sopra;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Presenti n. 9 - Con n. 6 voti favorevoli, n. 3 contrari (Maruotti L., Cutolo, Lasalvia) e n. 0 astenuti,

DELIBERA

1. di dichiarare formalmente che questo ente, avendo disposto con deliberazione di CC 10 in data 30.04.2018, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del Tuel e della FAQ di Arconet n. 30 del 12 aprile 2018, il rinvio al rendiconto 2018 della contabilità economico patrimoniale secondo i nuovi principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, per l'esercizio 2017 si trova nella oggettiva impossibilità di predisporre il bilancio consolidato e pertanto non procederà alla sua approvazione;

2. di rinviare all'esercizio 2018, conseguentemente a quanto disposto al punto 1 ed in attuazione dell'art. 233-bis del Tuel, l'approvazione del bilancio consolidato con scadenza 30 settembre 2019;

3. di dare atto, altresì, che questo ente non è tenuto all'invio dei relativi dati relativi al bilancio consolidato 2017 alla BDAP, ai sensi del DM 12 maggio 2016;

4. di pubblicare la dichiarazione inerente l'assenza dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 su "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bilanci".

Con successiva votazione

Presenti n. 9

Attesa la necessità con Voti Favorevoli n. 6, n. 3 contrari (Maruotti L., Cutolo, Lasalvia) e n. 0 astenuti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione, data l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. del 18.7.00 n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
RUSSO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
TELESCA MARIA MICHELA VITA
MARILENA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
MARCHITELLI GIUSEPPE

PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio
MARCHITELLI GIUSEPPE

Pubblicazione. n.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 267/2000.

S. Agata di Puglia li .

Il Responsabile del servizio

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/09/2018

() Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4° D.L. 267/2000).

Sant'Agata di Puglia li 28/09/2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

() Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia li

Il Responsabile del servizio
IUSPA ANTONIO